



COMUNE DI NANTO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30 marzo 2021

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale di Nanto è disciplinato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sala Consiliare "Celotto" (primo piano Centro sociale di Piazza del Simposio).
2. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio può disporre che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso, purchè nell'ambito del territorio comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della Sala consiliare, o sia motivato da ragioni di carattere sociale. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione, del quale deve essere assicurata idonea pubblicità.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, vengono esposte le bandiere dello Stato Italiano, della Regione Veneto e dell'Unione Europea.

Art. 3 - Svolgimento delle sedute del consiglio comunale e delle sue articolazione in modalità telematica

1. Il Presidente del Consiglio comunale può disporre lo svolgimento della seduta del consiglio comunale e delle sue articolazioni (Conferenza dei Capigruppo, commissioni consiliari) in modalità telematica prevedendo nell'avviso o invito di convocazione, in modo espresso, il possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.
2. Nel caso di seduta telematica uno o più componenti del Consiglio comunale o sua articolazione potranno essere collegati dalla sede istituzionale dell'organo. La seduta può avvenire anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione e, quindi, solo in collegamento telematico. Qualora tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, siano presenti presso la sede istituzionale, non si procede con le modalità della conferenza telematica.
- 3 Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni in modalità telematica è disciplinato nel successivo titolo V.

TITOLO II

INSEDIAMENTO E GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 – Adempimenti della prima seduta

1. Il Sindaco convoca la prima seduta del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima seduta si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione.
3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della seduta.
4. La prima seduta, in avvio dei lavori sino all'elezione, facoltativa, del presidente, è presieduta dal Sindaco.
5. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative.
6. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il Sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
7. Quindi, facoltativamente, il consiglio comunale provvede ad eleggere, con voto segreto, il presidente del consiglio. Svolta l'elezione, il presidente assume la direzione dei lavori sostituendo il Sindaco.
8. Qualora abbia già provveduto alla nomina della giunta, il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne darà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
9. Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.
10. Sempre nella prima seduta il Consiglio procede agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, nonché all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

Art. 5 – Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può essere presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. E' eletto presidente del consiglio colui che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il consigliere anziano.¹
2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio – se facoltativamente eletto – sono esercitate dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche del Sindaco la Presidenza spetta al Consigliere anziano.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla normativa. Nelle funzioni pubbliche egli - se nominato – segue immediatamente il Sindaco.
4. Il Presidente del Consiglio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. presiede e dirige i lavori del Consiglio;
 - b. dichiara l'apertura, la sospensione e la chiusura delle sedute;

¹ Art. 40 co. 2 TUEL: è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

- c. concede ai consiglieri, per quanto di loro competenza, la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento;
- d. dispone per le operazioni di votazione e ne proclama l'esito;
- e. mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori consiliari, osservando e facendo osservare le norme della legge, dello Statuto e del presente Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Art. 6 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, che viene costituito anche nel caso di un solo eletto per lista.
2. I Consiglieri possono costituire gruppi, anche misti, non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due Consiglieri. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni.
3. I gruppi consiliari danno comunicazione nella prima seduta successiva alle elezioni comunali al Sindaco ed al Segretario Comunale della loro costituzione, unitamente all'indicazione del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, è designato capogruppo il Consigliere più anziano di età.
4. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione o della sostituzione del proprio Capogruppo.
5. Nel caso previsto dal comma precedente, il Consiglio comunale ne prende atto nella prima seduta utile.

Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio ed è composta dal Presidente, che la presiede, e dai capigruppo consiliari; il Sindaco ha facoltà di parteciparvi.
2. In caso di assenza del Presidente, essa è presieduta dal Sindaco.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente, senza particolari formalità, per l'organizzazione e la programmazione dei lavori del Consiglio e, se richiesto dal Presidente, fornisce attività consultiva su quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
4. In caso di assenza od impedimento del capogruppo, partecipa alla conferenza un componente del medesimo gruppo consiliare appositamente delegato dal capogruppo.
5. Per rendere valide le riunioni della Conferenza dei capigruppo è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti.
6. L'eventuale mancanza del quorum di cui al precedente comma 5 non rappresenta causa di preclusione per la programmazione dei lavori del Consiglio.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno, con apposita delibera, con criterio proporzionale assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, Commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio, e per quant'altro ritenuto necessario ed opportuno ai fini del puntuale espletamento dell'attività ed organizzazione della cosa pubblica.
2. Ogni Commissione è composta da non più di cinque Consiglieri ed elegge nel proprio seno il Presidente, con votazione palese, a maggioranza di voti dei componenti.
3. Il funzionamento, la presidenza, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate con la deliberazione istitutiva, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La delibera istitutiva può prevedere che le Commissioni siano integrate da tecnici, esperti, funzionari, comunque esterni al Consiglio, senza diritto di voto. Il Sindaco ha facoltà di parteciparvi, senza diritto di voto.
4. A ciascun componente della commissione è assegnato un voto plurimo in ragione corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al Consiglio comunale, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata.
5. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o dallo Statuto.
7. Le Commissioni di controllo, di garanzia e di indagine sono istituite, ai sensi e con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, previa richiesta motivata di almeno quattro dei Consiglieri assegnati. La presidenza delle Commissioni consiliari di controllo e di garanzia è attribuita alle opposizioni.

Art. 9 - Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio, il controllo politico amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale quali Affari Generali, Territorio ed ambiente e Affari sociali ed economici.
2. Inoltre le Commissioni:
 - a. promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;
 - b. possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;
 - c. possono invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di Enti e di Ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.

Art. 10 - Commissione consiliare per lo Statuto e i Regolamenti

1. Il Consiglio istituisce, con i criteri stabiliti dagli articoli precedenti, una Commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei Regolamenti comunali e dello Statuto.
2. La Commissione provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
3. In materia di Regolamenti anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 11 - Sessioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in seduta ordinaria, straordinaria e urgente.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e di quant'altro eventualmente previsto dalla legge.
3. Il Consiglio viene convocato in sessione straordinaria per trattare tutti gli altri argomenti di sua competenza.
4. Il Consiglio deve essere riunito in sessione straordinaria anche quando ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri assegnati; in tal caso la riunione deve tenersi entro un termine massimo di 20 giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza consiliare.

Art. 12 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente stabilisce, rettifica od integra l'ordine del giorno.
3. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Sindaco e ad un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
5. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Spostamenti dell'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno possono essere disposti, se non c'è opposizione di anche un solo Consigliere, dal Presidente. In presenza di opposizione allo spostamento, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione a maggioranza semplice.

Art. 13 - Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avviso redatto informaticamente e trasmesso a mezzo pec, istituzionale o privata secondo la preferenza espressa dal consigliere.
2. In mancanza di elezione di domicilio digitale, si intende che il consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale e la comunicazione dell'avviso di convocazione s'intende fatta con la pubblicazione dell'avviso stesso all'Albo pretorio on line del Comune; il consigliere potrà ritirare copia di tutta la documentazione presso la segreteria comunale.
3. Nel caso di problemi tecnici che rendano parzialmente o totalmente inutilizzabile tale modalità da parte degli uffici comunali, la convocazione potrà essere fatta con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo Messo comunale. Ai soli fini di cui al comma che precede, qualora un Consigliere risieda fuori dal territorio comunale deve segnalare al Segretario Comunale – entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o dal cambio di residenza – un indirizzo entro il comune di Nanto presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione; in difetto si intende che il consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi, festivi compresi, prima della data fissata per la prima riunione. Per le sessioni straordinarie deve essere consegnato almeno tre giorni liberi, festivi compresi, prima di quello fissato per la prima

adunanza.

5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di Nanto in coincidenza con i termini di convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

6. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione che dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione.

Art. 14 - Richiesta di convocazione

1. I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del consiglio per discutere argomenti di stretta competenza del consiglio.

2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.

3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto.

Art. 15 – Urgenza ed integrazione

1. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno il giorno antecedente a quello della seduta, non computando i giorni festivi.

2. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. articolo 13 e deve essere effettuata almeno il giorno precedente non festivo a quello fissato per la seduta.

Art. 16 - Validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente un numero di componenti il Consiglio pari o superiore a sette. Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite in seconda convocazione quando sono presenti almeno quattro componenti il Consiglio senza computare a tale fine il Sindaco.

2. Trascorsi trenta minuti consecutivi dall'orario previsto per la convocazione, la seduta sarà considerata deserta qualora non sia presente il quorum di cui al precedente primo comma.

3. La seduta sarà ritenuta deserta anche nel caso in cui, nel corso dell'adunanza, non sia presente il quorum di cui al precedente primo comma accertato a mezzo di appello nominale.

4. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

5. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula un numero di componenti del Consiglio pari o superiore a sette (quattro per la seconda convocazione). Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 17 - Aggiornamento delle sedute

1. Nel caso in cui il Consiglio aggiorni la seduta a data successiva, la convocazione è da ritenersi validamente eseguita per tutti i Consiglieri presenti al momento dell'aggiornamento. La convocazione dei Consiglieri assenti è eseguita ai sensi del successivo art. 18 comma uno. Nella seduta di aggiornamento non si può discutere né deliberare su argomenti diversi da quelli rinviati.

Art. 18 - Sedute in seconda convocazione

1. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, qualora la data non risulti già indicata nell'avviso di prima convocazione, dev'essere recapitato a tutti i Consiglieri, anche a quelli presenti nella seduta di prima convocazione, nelle modalità di cui all'art. 13, commi 1 e 3, del presente regolamento, almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.
2. Si procede in seconda convocazione quando la precedente seduta sia stata regolarmente convocata e la stessa sia andata deserta per il mancato intervento di un numero di componenti il Consiglio pari o superiore a 7 o per l'abbandono dell'aula di tanti di essi che abbiano fatto venir meno tale limite minimo. Di tali circostanze è steso verbale nel quale si indicano i nomi degli intervenuti.
3. Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite in seconda convocazione quando sono presenti almeno quattro componenti il Consiglio, senza computare a tale fine il Sindaco.
4. Restano fermi, anche per le sedute in seconda convocazione, i limiti minimi di presenze e di voti favorevoli richiesti per speciali deliberazioni da particolari disposizioni di Legge o dello Statuto.

Art. 19 - Deposito degli atti

1. Il fascicolo contenente tutte le proposte di deliberazione, unitamente ad ogni altro documento allegato, deve essere messo a disposizione dei Consiglieri comunali per la consultazione, almeno 48 ore prima della data di seduta ordinaria e straordinaria. Nel caso di convocazione del Consiglio in via d'urgenza e di integrazioni urgenti dell'Ordine del giorno, il fascicolo contenente tutte le proposte di deliberazione, unitamente ad ogni altro documento allegato, deve essere messo tempestivamente a disposizione dei Consiglieri comunali per la consultazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

E DELLE SUE ARTICOLAZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 20 - Generalità e principi sedute in modalità telematica

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal presente Regolamento è consentita anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'organo, in modo simultaneo e in tempo reale. E' fatta salva la possibilità dei consiglieri di partecipare presenziando fisicamente nella sede istituzionale dell'organo.
2. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

Art. 21 - Tecnologia necessaria

1. Per il collegamento in videoconferenza possono essere utilizzati i programmi reperibili sul mercato. In via prioritaria verranno utilizzati quelli per i quali l'Amministrazione paga già un canone per il loro utilizzo come prodotto singolo o ricompreso in pacchetti applicativi più articolati. In via subordinata quelli di libero utilizzo o comunque messi a disposizione dell'Amministrazione senza oneri aggiuntivi ed infine quelli a pagamento (anche come riserva). Gli strumenti necessari, ad esempio webcam e microfono, possono essere messi a disposizione dall'Amministrazione o essere direttamente di proprietà dagli interessati (ad esempio PC, telefoni cellulari, piattaforme on line) e dovranno essere idonei a garantire la percezione audiovisiva dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
2. Le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata saranno fornite ad ogni componente in tempo utile per partecipare alla seduta. Nel caso la piattaforma abbia problemi tecnici che la rendano totalmente o parzialmente inutilizzabile si potrà, se tecnicamente possibile, supplire con un sistema telematico di collegamento di riserva alla videoconferenza.
3. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese per appello nominale (non è compatibile con il voto segreto).Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

22 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza, così come i quorum deliberativi previsti dal vigente regolamento di funzionamento, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale; il Segretario potrà anche richiedere l'esibizione di un documento d'identità. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale,

indicando i nominativi dei componenti intervenuti.

2. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno.

3. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, il quale indica le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza", salvo il sopravvenire di strumentazione tecnica che consenta la gestione della votazione segreta;

4. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tal caso dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

6. La seduta del Consiglio può essere resa pubblica con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, salvo problemi tecnici contingenti che comunque non inficiano la validità della stessa. Ne sarà assicurata in ogni caso la pubblicazione del tracciato audio o audiovisivo in modalità asincrona sul sito comunale.

7. La seduta in videoconferenza delle Commissioni permanenti e delle altre Commissioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale, avviene di norma tra i componenti ed il Segretario della Commissione verbalizzante, ed eventuali Responsabili se necessario. Per la pubblicità di queste sedute si applica quanto disposto dal precedente comma 6.

8. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario, e secondo le modalità sopra indicate. Nel caso in cui non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Statuto e Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

2. Relativamente alla convocazione e alla trasmissione degli atti e documenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea consiliare si provvederà mediante invio telematico degli stessi a mezzo e-mail o pec all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale.

3. Gli atti e i documenti oggetto di esame da parte delle Commissioni consiliari saranno trasmessi ai componenti delle Commissioni per via telematica.

TITOLO VI

LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 24 – Partecipazione degli assessori esterni

1. Gli assessori esterni, non eletti consiglieri, possono sempre partecipare alle sedute del consiglio.
2. Sono privi del diritto di voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Art. 25 - Funzionari e consulenti

1. Il presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.
2. Alle sedute del consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'ente.

Art. 26 – Comportamento dei Consiglieri

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
4. Dopo il secondo richiamo formale, il Consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.
5. Se il Consigliere persiste nel turbare l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione.
6. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 27 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso il Consiglio viene aggiornato dal Presidente a nuova seduta da tenersi entro il termine massimo di 10 giorni da quella tolta.

Art. 28 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate

dal Consiglio.

2. Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del Consiglio. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.
4. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 29 - Comunicazioni del Sindaco

1. All'inizio o alla fine della seduta si dà luogo alle eventuali comunicazioni del Sindaco, o di un componente della Giunta da lui delegato, su fatti di particolare interesse per la comunità. Concluse dette comunicazioni, su tali fatti può intervenire un Consigliere in rappresentanza di ogni gruppo. La durata dell'intervento non può eccedere, di norma, i cinque minuti.

Art. 30 – Tutela della privacy

1. Il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i file audio e video potranno essere resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Art. 31 - Svolgimento della discussione

1. Le proposte di deliberazione sono date per lette.
2. Qualora siano oggetto di esame e/o approvazione atti, convenzioni e/o documenti, questi saranno dati per letti.
3. Il Presidente può invitare ad intervenire alla seduta di Consiglio, senza diritto di voto, chiunque ritenga necessario al fine di illustrare o chiarire gli argomenti all'Ordine del giorno.
4. I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine di un intervento.
5. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Quando ciò avvenga, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere ammesso a parlare.
6. Solo al Presidente è permesso interrompere il Consigliere che stia svolgendo il proprio intervento per invitarlo al rispetto del regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti e ad attenersi all'oggetto della discussione.
7. Se il Consigliere persiste, il Presidente può avvalersi della procedura di cui all'art. 26, comma 3.
8. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.
9. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare soltanto per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente e del

relatore.

10. Per la trattazione delle proposte deliberative relative allo Statuto comunale, al bilancio preventivo, al DUP, al rendiconto, ai regolamenti, allo strumento urbanistico generale e relative varianti generali i tempi di intervento sono elevati a quindici minuti e cinque per replica.

11. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

12. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere i tempi previsti dai precedenti commi 7 e 8; il relativo documento, limitatamente alla parte di cui è stata data lettura, va consegnato al Segretario Comunale per l'acquisizione a verbale.

13. Il Presidente e/o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla natura e numero.

14. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

Art. 32 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche fatto salvo il caso in cui a maggioranza assoluta dei componenti venga stabilito di procedere in seduta segreta per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione delle persone, nonché le altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere, oltretutto nei casi previsti da norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi.

Art. 33 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere per gruppo a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 34 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza

discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di cinque minuti.

TITOLO VII

VOTAZIONI

Art. 35 – Principi generali in tema di votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate. Nel caso in cui una proposta ottenga lo stesso numero di voti favorevoli e contrari, essa s'intende respinta, salva la possibilità di ripresentarla in una successiva seduta per il riesame. I Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale in caso di mozione di sfiducia.
2. Sono da assumere a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione delle persone, e le altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
3. Quando la deliberazione è da assumere a scrutinio segreto il Presidente nomina tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione, con il compito di assisterlo nelle votazioni, e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
4. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
5. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

Art. 36 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo o ciascun Consigliere che dissenta dall'orientamento del proprio gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 37 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 38 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio e sono eseguibili pur in assenza di pubblicazione.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.

TITOLO VIII

VERBALI

Art. 39 - Verbalizzazione delle deliberazioni e verbalizzazione della discussione

1. I verbali delle deliberazioni, pubbliche e segrete, sono l'atto pubblico con il quale il Segretario Comunale documenta la volontà espressa dal Consiglio.
2. Il verbale contiene il resoconto di sintesi dell'andamento della seduta consiliare, riporta brevemente i passaggi principali delle discussioni, l'esito delle votazioni, precisando i Consiglieri favorevoli, contrari e astenuti.
3. Ogni Consigliere ha diritto a richiedere che nel verbale della deliberazione si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Quando i Consiglieri ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente nel verbale delle deliberazioni purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario comunale durante la seduta del Consiglio.
5. I verbali delle deliberazioni e delle discussioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 40 - Approvazione dei verbali

1. Di norma, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal Consiglio nella prima seduta utile dopo la pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio.
2. In sede di approvazione dei verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre eventuali proposte di cui al successivo comma 4.
3. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano eventuali proposte di modifica, integrazione o rettifica sui verbali pubblicati. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata.
4. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica che dev'essere formulata per iscritto o dettata al Segretario comunale e il Presidente la pone in votazione, per alzata di mano; ove approvata, è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.
5. Nel formulare proposte di cui al precedente comma 4, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

TITOLO IX

CONSIGLIERI

Art. 41 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione a tutti gli atti dell'Ente e hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in conformità e nei limiti fissati dalle normative vigenti, purché le richieste abbiano il carattere dell'attualità e del collegamento alla funzione svolta e non siano generiche o indeterminate. Il soddisfacimento delle richieste dei Consiglieri avverrà in maniera tale da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività degli uffici dell'Ente, tenendo presente il numero, le caratteristiche e le peculiarità della documentazione richiesta e le potenzialità dell'organico dell'Ente medesimo.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. I capigruppo consiliari hanno, inoltre, il diritto di ottenere l'elenco delle deliberazioni di Giunta adottate non appena queste vengono affisse all'albo pretorio.

Art. 42 – Doveri di partecipazione

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere comunicata per iscritto al presidente e/o al segretario comunale prima della seduta.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
4. Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del sindaco, di un consigliere, di un elettore del comune o del prefetto.
5. L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere interessato a norma della legge 241/1990 e s.m.i.
6. Il presidente del consiglio provvede a verificare le comunicazioni con le quali il consigliere ha preannunciato e giustificato l'assenza dalle riunioni. In caso di carenza di motivazioni o assenza di comunicazioni, il presidente propone la decadenza.
7. Nei dieci giorni successivi, il consiglio comunale delibera sulla decadenza del consigliere, facendo proprie o rigettando le risultanze dell'istruttoria del presidente.
8. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al sindaco, al presidente ed ai capi dei gruppi consiliari.

Art. 43 – Doveri di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado.
3. I consiglieri obbligati a, o che liberamente intendano, astenersi e assentarsi ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale.

Art. 44 – Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione e materia di competenza del consiglio comunale.
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all'ordine del giorno.
3. Tali proposte, formulate per iscritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio che le trasmette al Segretario Comunale ed agli Uffici competenti per l'istruttoria. Nel caso in cui le proposte risultino estranee alle competenze del Consiglio, non legittime o prive della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere le motivazioni per cui non possono essere iscritte. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive le proposte all'ordine del giorno del Consiglio indicandone il Consigliere proponente.
4. I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 45 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcune informazione siano giunte in ufficio, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

Art. 46 - Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta in ordine a problemi specifici e determinati.

Art. 47 – Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni e interpellanze vengono poste all'ordine del giorno della prima seduta dalla data di loro iscrizione al protocollo comunale, o di quella immediatamente successiva ove la prima risulti già fissata. L'esame delle interrogazioni e interpellanze iscritte all'ordine del giorno viene fatto secondo l'ordine cronologico di iscrizione al protocollo comunale.
2. Il presentatore, o il primo firmatario tra più presentatori, illustra brevemente, per non più di dieci minuti, l'interrogazione o l'interpellanza, e ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore delegato.
3. Il solo presentatore, o il primo firmatario tra più presentatori, ha diritto di replica per non più di cinque minuti e può dichiararsi soddisfatto o meno delle risposte ricevute.
4. In ciascuna seduta il tempo destinato alle interrogazioni ed alle interpellanze non può eccedere i trenta minuti. In relazione alle interrogazioni ed interpellanze non trattate per mancanza di tempo il Consigliere interessato può richiedere che alle stesse venga data risposta scritta. In caso diverso, ad esse viene data risposta nella seduta consiliare successiva.
5. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente ingiustificato l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata decaduta. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente giustificato, la risposta verrà data nel successivo Consiglio. Qualora l'interrogazione o l'interpellanza siano sottoscritte da più consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.
6. Nel caso in cui i consiglieri abbiano fatto richiesta di risposta scritta, il Sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni ed è preclusa la trattazione orale nell'ambito del Consiglio del medesimo argomento.

Art. 48 - Interpellanze ed interrogazioni urgenti

1. Le interrogazioni o interpellanze urgenti possono essere presentate dopo la trattazione di quelle già iscritte all'ordine del giorno, depositando il testo, che viene letto ai Consiglieri, presso la presidenza.
2. Sull'urgenza dell'interrogazione o dell'interpellanza decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza assoluta.
3. Nel caso non sia possibile l'immediata risposta, essa verrà data nella prima seduta utile.

Art. 49 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento. Deve tassativamente rientrare tra gli argomenti di competenza consiliare elencati all'art.42 del TUEL, a pena di non inserimento della stessa a giudizio del Presidente del Consiglio tra i punti in discussione all'ordine del giorno.
2. La mozione deve essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dalla data d'iscrizione al protocollo comunale.
3. Al fine di contemperare i diritti dei Consiglieri con lo svolgimento della normale attività dell'Amministrazione comunale, nessun Consigliere/gruppo consiliare può presentare più di una mozione per ogni adunanza del Consiglio.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo in ogni caso non superiore a cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo diverso dal gruppo consiliare proponente ed un Assessore.
6. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
7. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
8. Il Consiglio procede all'approvazione della mozione nelle forme previste per l'adozione delle deliberazioni.
9. Se il proponente della mozione è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato alla stessa; se è assente giustificato, la mozione verrà trattata nel successivo Consiglio.
10. Le mozioni non possono essere presentate nel corso della seduta di Consiglio, nemmeno per motivi di urgenza.

Art. 50 - Emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
3. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio entro le ore 12.00 del giorno precedente quello dell'adunanza e devono essere attinenti all'argomento in trattazione pena la mancata trattazione degli stessi. La decisione sull'ammissibilità in tal caso spetta al Presidente del Consiglio.
4. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza e ritenute ammissibili a norma del comma precedente, sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Comunale che ne cura, con la collaborazione dei Responsabili di Servizio interessati, con procedura d'urgenza l'istruttoria.
5. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità queste possono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio nel corso della seduta e devono essere attinenti all'argomento in trattazione pena la mancata trattazione delle stesse. La decisione in tal caso spetta al Presidente del Consiglio.

6. Le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza e ritenute ammissibili a norma del comma precedente, vengono discusse e sottoposte a votazione qualora le stesse siano di entità tali da mantenere pertinenti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi sulle proposte depositate agli atti. Non possono essere votati emendamenti presentati nel corso dell'adunanza che abbiano valenza tecnico-amministrativa e/o contabile che necessitino di acquisire il parere dei Responsabili dei servizi o che modifichino la sostanza della proposta. La decisione circa l'ammissibilità in tal caso spetta al Presidente del Consiglio. La non ammissibilità degli emendamenti non preclude la votazione dell'argomento all'ordine del giorno.

7. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale sono disciplinati esclusivamente dal Regolamento di contabilità.

8. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Art. 51 – Deleghe ai Consiglieri

1. La delega conferita dal Sindaco al singolo Consigliere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, dello Statuto, ha durata massima pari al mandato del Sindaco, può essere revocata con decreto del Sindaco medesimo ed è soggetta alla seguente disciplina:

- a. per l'esercizio della delega, al Consigliere non è dovuto alcun compenso;
- b. la delega conferita a ciascun Consigliere non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
- c. il Consigliere delegato può partecipare, se autorizzato, alle sedute della Giunta;
- d. il Consigliere delegato ha gli stessi poteri decisionali degli altri Consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Art. 53 – Entrata in vigore

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio ed entra in vigore dopo la scadenza del prescritto periodo di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale